LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 20 MARZO 1899

di Sardegna per il modo come sono stati pagati i mandati...

Pala. Io non ho fatto specializzazioni: l'inconveniente si è verificato in varie parrocchie del Regno.

Fili-Astolfone, relatore. I mandati vanno ai parroci per la trafila del Fondo per il culto. In Sardegna però, per la legge del 1855, passano, prima di arrivare al parroco, per la trafila del vescovo. Ma per le altre regioni i mandati vanno ai parroci, e si esigono come ogni altro mandato,

Pala. Pare che non sia così, perchè so che questo inconveniente si è manifestato non soltanto in Sardegna, ma in varie altre parrocchie del Regno.

Fili-Astolfone, relatore. Come raccomandazione, potremmo accettare quanto dice l'onorevole Pala.

Pala. Allora si metta d'accordo col Governo, perchè sia accolta questa modifica, che è necessaria.

Fili-Astolfone, relatore. Non ce ne è bisogno. Ma siccome si deve fare il regolamento, si terrà conto di questa osservazione dell'onorevole Pala.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli desidera di parlare?

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro di accettare le osservazioni dell'onorevole Pala, come raccomandazione.

Presidente. Verremo ora agli emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Grossi e De Cesare, che ora si riferisce all'articolo 2.

Viene quindi l'emendamento dell'onorevole Tripepi che s'intende ritirato perchè l'onorevole Tripepi non è presente. Verrebbe en seguito un primo emendamento dell'onorevole Mancini che è già stato accolto.

Fili-Astolfone, relatore. Non è stato svolto.

Presidente. Segue un altro emendamento dell'onorevole Mancini a cui si uniscono gli prorevoli Pivano e Berio, e che consiste in queste parole:

« Al comma 2°, alle parole: non appena vi saranno i mezzi disponibili, aggiungere: e in egni caso non più tardi dell'esercizio 1904-905. »

Pivano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Ringrazio anzitutto l'onorevole midistro delle cortesi parole rivoltemi, e prendo en volontieri atto delle sue dichiarazioni, le quali appieno mi persuadono che la frase non appena vi saranno fondi disponibili non è un semplice miraggio, ma è una cosa seria, e che il Governo affretterà con ogni mezzo il giorno in cui la congrua ai parroci sarà definitivamente portata a lire mille.

Debbo anche rispondere una parola all'onorevole relatore: ed è che sembra egli abbia frainteso lo scopo delle mie brevi osservazioni, le quali sono ispirate dal desiderio che la legge abbia al più presto l'intiera sua applicazione, poichè è una legge buona. Ma siccome anch'esso si dimostra fiducioso che, pur non determinando il giorno in cui andrà in vigore la congrua definitiva, questo potrà, per il buon volere del Governo, succedere ancor più presto che non si pensi; così, prendendo volontieri atto e delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e degli ulteriori schiarimenti datimi dall'onorevole relatore, non insisto nel mio emendamento e consento che le mie parole restino come una semplice raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Vorrei pregare l'onorevole preopinante di modificare alquanto la sua raccomandazione.

Raccomandando di elevare le congrue a 1000 lire nel 1904 o 1905, egli non provvede all'interesse dei parroci, poichè l'aumento a 1000 lire potrà esser fatto assai prima di quell'epoca, purchè l'onorevole ministro guardasigilli, accogliendo la mia preghiera, si faccia geloso custode del patrimonio del Fondo pel culto contro gli assalti del suo collega il ministro del tesoro.

Presidente. Essendo ritirati tutti gli emendamenti, pongo dunque a partito l'articolo primo.

(E|approvato)

Viene ora l'articolo 2, del quale la Commissione propone un nuovo testo, che è il seguente:

Art. 2.

« La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dalla Amministrazione del Fondo per il culto.

« L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

« Semprechè non vi siano Corpi o enti mo-